

VISTO

L'art. 9, commi 1, 2 e 3, del d.l. n.14/2017, convertito con modificazioni con la legge n. 48/2017 che prevede: "Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo";

La deliberazione n.43 del 6 giugno 2019 dell'Assemblea Capitolina, con cui è stato approvato il nuovo "Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale".

CONSIDERATO

Gli articoli 9 e 10 del d.l. n.14/2017 introducono una inedita misura di prevenzione "atipica", il c.d. "Daspo urbano", nella sua duplice forma di "ordine di allontanamento" disposto dall'organo accertatore (forze dell'ordine; vigili urbani) e di divieto di accesso disposto dal Questore;

Il combinato disposto degli articoli 9 e 10, comma 1, del d.l. n.14/2017 che consentono all'organo accertatore di adottare un ordine di allontanamento di 48h e una sanzione amministrativa pecuniaria in presenza:

- **delle condotte tassativamente indicate dall'art. 9, comma 1** ("impedire l'accesso o la fruizione") e **comma 2** (essere colti in stato di ubriachezza, aver compiuto atti contrari alla pubblica decenza, esercitare attività di parcheggio abusivo, di commerciante abusivo o di bagarinaggio),
- **che avvengono esclusivamente nelle aree previste dagli art. 9, comma 1** (infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e relative pertinenze") e **comma 3**;

L'ordine di allontanamento ex artt. 9 e 10, comma 1, del d.l. n.14/2017 che **può trovare applicazione sono dinanzi alle condotte e ai luoghi tassativamente indicati dalla normativa nazionale**, ciò in ossequio alla riserva di legge "relativa" di cui all'art. 23 della Costituzione e "rinforzata" di cui all'art.16 della Costituzione. Ciò risulta confermato anche dalla giurisprudenza italiana che in una recente sentenza ha annullato le disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Massa per aver previsto il divieto su tutto il territorio comunale di esercitare l'attività di meretricio (TAR Toscana, sentenza n.1275/2020);

Il Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale, approvato con la deliberazione n.43/2019, **ha esteso in maniera illegittima le condotte ed i luoghi dinanzi ai quali potrà essere disposto il suddetto ordine di allontanamento**, prevedendo la sua applicazione in ben 12 articoli (art.4; art.5; art.6; art.8; art.12; art.15; art.19; art.20; art.21; art.24; art.26; art.27), così comportando una possibile violazione:

- dell'art.16 della Costituzione, che prevede come le limitazioni alla libertà di circolazione possano essere stabilite solo dalla legge per motivi di sanità e sicurezza;
- dell'art. 23 della Costituzione, così come interpretato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n.115/2011;

Che l'illegittima estensione dell'ordine di allontanamento previsto dal nuovo Regolamento di Polizia Urbana di Roma ha comportato che la Capitale sia la 1° città in Italia per numero di ordini di allontanamento comminati e per numero di persone "pluridaspate", ossia destinatarie di una pluralità di sanzioni indirizzate nei riguardi dei medesimi individui;

Che, nei pressi della stazione Termini, si verifica un vero e proprio abuso dell'ordine di allontanamento da parte delle forze dell'ordine e dei vigili urbani, con persone in gravi condizioni di marginalità che, per il loro stato di fissa dimora, si vedono comminati Daspo e sanzioni amministrative pecuniarie;

Che il Regolamento di Polizia Urbana contiene delle disposizioni apertamente indirizzate nei riguardi dei poveri, come la previsione dell'ordine di allontanamento per chi esercita attività di accattonaggio sui mezzi pubblici (art. 6) o ancora delle sanzioni pecuniarie, fino a 500 euro, per coloro che rovistano nella spazzatura (art. 25).

Il Municipio impegna il Presidenta e la Giunta

// il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

Ad iniziare un dialogo con il Governo affinché si proceda **all'abrogazione degli articoli 9 e 10 del decreto legge 20 febbraio n. 14** convertito con la legge 18 aprile, n. 48;

A procedere ad una abrogazione del Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale, approvato con la deliberazione n. 43/2019, procedendo ad una riscrittura dello stesso tramite l'attivo coinvolgimento del mondo associativo e dei comitati di quartiere del territorio capitolino.